

Calvi. Accetto le spiegazioni dell'onorevole ministro; ma allora, domando io, quale sarà il grado in cui verranno collocati i consorzi in caso di concorso colla finanza? Allo stesso grado della finanza o dopo la finanza? Perchè in fatto di privilegi vi deve essere una graduatoria: questo io domando onde evitare questioni gravi che il magistrato non è poscia in grado di risolvere nel silenzio del legislatore; e sarò lieto se l'onorevole ministro colla sua parola vorrà chiarirci tale dubbio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lanzara, relatore. La questione sollevata dall'onorevole Calvi, a cui ha così ben risposto l'onorevole ministro di agricoltura e commercio fu trattata in seno della Commissione; e se l'onorevole Calvi avesse ricordata la mia relazione, che precede il disegno di legge, a pag. 7, avrebbe trovato discussa non solo la questione dei privilegi del consorzio, ma anche riportato l'ordine del giorno presentato nella seduta del 18 dicembre 1885 nel quale si diceva: « la Camera, udite le dichiarazioni del ministro che tra i privilegi accennati nell'articolo 7 della legge 25 dicembre 1883 è compreso anche quello del *solvo et repete*, passa all'ordine del giorno. »

Le dichiarazioni fatte alla Camera dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, furono uniformi a quell'ordine del giorno, e quindi è ritenuto che non solo il *solvo et repete* è compreso nelle disposizioni dell'articolo, che si discute, ma vi s'intendono racchiusi gli stessi privilegi che sono concessi alle finanze dello Stato.

Viene ora la seconda questione della graduazione. Chi avrà la preferenza? Ma vuole l'onorevole collega che lo si dica qua in quest'articolo di legge?

Calvi. Sì.

Presidente. Non faccia conversazioni, onorevole relatore, parli rivolto alla Presidenza.

Lanzara, relatore. Ma noi qui non possiamo fare una legge che determini tutti i casi. A noi basta accennare il concetto generale dell'estensione del privilegio, salvo al magistrato l'applicazione nei singoli casi.

Io son certo che l'onorevole Calvi non vorrà insistere nel suo desiderio, e non presenterà alcuna proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'onorevole Calvi, col suo senso pratico, non ha voluto fare una proposta concreta; egli ha mosso

il dubbio, ed io ho creduto di eliminarlo, parendomi chiaro che tutte le norme applicabili alla finanza per l'esazione delle imposte, lo siano di dritto anche ai consorzi. A questo deve limitarsi il legislatore, per assicurare la vita dei consorzi; ma non deve discendere al dettaglio e fare una casistica.

La quistione di preferenza tra due privilegi deve essere lasciata alla giurisprudenza: essa è regolata dalla legge comune. Il legislatore deve fare la legge per assicurare la vita dei consorzi, ed applicare ad essi tutte le norme, che ha la finanza per le imposte: al di là di quello mi pare sarebbe un voler entrare in un terreno troppo scabroso. Non mi sembra opportuno in una legge modificare le disposizioni dei Codici incidentalmente.

Presidente. Come la Camera ha inteso, a questo articolo è proposta dalla Commissione una modificazione, accettata dal ministro, che consiste in ciò: là dove è detto che: « la forza motrice che si utilizza non è inferiore a 50 cavalli-vapore, ecc: » si deve dire invece: « a 50 cavalli nominali. »

Poi si deve fare una piccola modificazione di dizione là dove è detto: *La domanda corredata del regolamento e degli altri documenti ecc.*, dicendo invece: *La domanda corredata al regolamento ed agli altri documenti, ecc.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Mi rincresce, ma debbo far mie le considerazioni dell'onorevole Calvi sui dubbi che possono insorgere quando si aprisse un giudizio di graduazione.

La Camera sa bene che il giorno, in cui il tribunale trovi una variata posizione di collocazione dei privilegi, ha necessità assoluta di avere davanti a sé il criterio di ubicazione dei diversi privilegi stessi. Noi sappiamo che in fatto di simili privilegi non vi è più il criterio ordinario sulla data di iscrizione. I contribuenti non si iscrivono, ma si obbligano secondo il modo con cui sono scritti nella legge.

Finora nel Codice civile erano scritti i diversi generi dei privilegi ed i diversi modi di ordinazione. Ma nel momento in cui un consorzio si troverà insieme allo Stato per l'esazione dei suoi crediti, che cosa farà il tribunale? Non potrà che collocare nel loro ordine di graduazione questi diversi crediti; e per far ciò occorre che il potere legislativo dica al potere giudiziario: prima questo e poi quest'altro.

Quindi, prendendo atto della interpretazione che l'onorevole ministro e la Commissione hanno